

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Avellino - **Decreto dirigenziale n. 201 del 18 dicembre 2009 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art.269 comma 2. Autorizzazione definitiva alle emissioni in atmosfera. Ditta: F.Ili Antonio & Ciro Serino s.n.c. . Attività: Allevamento industriale avicolo. Sede legale: Via Valle Mecca del Comune e sede produttiva: frazione Starxe del Comune di Summonte (AV).**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;

CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;

CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della migliore tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;

CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R.19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;

CHE con atto acquisito il 6/10/2008 con prot. n. 823416 la ditta F.Ili Antonio & Ciro Serino s.n.c. ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, per attività di allevamento industriale avicolo per l'impianto ubicato alla Frazione Starze del Comune di Summonte (AV);

CHE ad essa sono allegati:

il progetto, e la relazione tecnica a firma del dr. Atrigna Roberto Antonio iscritto all'Ordine dei Geologi al n. 2114 e dal dr. Del Regno Giuseppe iscritto all'Ordine dei Biologi al n.36369 con descrizione del ciclo produttivo, tecnologie atte a prevenire l'inquinamento e caratterizzazione delle emissioni.

CONSIDERATO:

CHE, come risulta dalla documentazione agli atti, conforme a quella prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dalla D.G.R.19 gennaio 2001, n. 286:

a. l'impianto:

I. è nuovo secondo definizione dell'art. 268 lett. m D.lgs. 152/2006;

II. non è in esercizio e pertanto si richiedono gli adempimenti di cui all'art. 269 comma 5 del medesimo decreto legislativo

b. dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;

c. CHE con nota prot. n.883464 del 24/10/2008 è stata indetta la Conferenza dei Servizi convocata per il giorno 13/11/2008; in tale seduta, andata deserta, si acquisiscono al prot. n. 947098 comunque atti integrativi presentati dalla ditta e viene riconvocata la Conferenza per il giorno 4/12/2009; in tale seduta la rappresentante dell'ASL ritiene indispensabile acquisire ulteriore documentazione per poter esprimere il proprio parere e precisamente: "planimetria e sezioni in scala da 1:100 con layout delle attrezzature relazione tecnica igienico-sanitaria dei locali da destinarsi all'attività, ad uffici e di qualsiasi altro locale e/o servizi; modalità di smaltimento dei rifiuti solidi di lavorazione. Pertanto la Conferenza decide di aggiornarsi, previo presentazione degli atti integrativi richiesti, al giorno 15/01/09;

d. CHE con nota agli atti prot. n. 29158 del 14/01/09 la ditta ha presentato gli atti integrativi richiesti nella precedente seduta di Conferenza;

e. CHE in data 15/01/2009, stanti i presenti, la seduta è deserta e riconvocata per il giorno 29/01/09;

f. CHE in data 28/01/09, prot. n. 73386, si acquisiscono ulteriori atti integrativi prodotti dalla ditta a chiarimento del progetto già presentato;

g. CHE nella seduta del 29/01/09, la Conferenza dei Servizi, esaminati gli atti integrativi prodotti ed il progetto nel suo insieme, dopo ampia discussione, esprime unanime parere favorevole al progetto così come proposto ed integrato, prescrivendo che "ove la zona fosse servita da rete fognaria pubblica con distanza inferiore ai 200 mt dall'impianto, il gestore è obbligato ad allacciarsi ad essa entro sei mesi dalla notifica del provvedimento autorizzatorio";

h. CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea (legge comunitaria 1995-1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;

i. CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, che, tra l'altro, stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia Regionale per la protezione ambientale (ARPAC);

j. CHE, acquisita agli atti del Settore con prot. n. 230312 del 17/03/2009, è pervenuta la nota ARPAC – CRIA n.2135 del 16/03/2009 di preventivo spese;

k. CHE con prot. n. 497882 del 8/06/2009 si è acquisita la fotocopia del bonifico, eseguito dalla ditta per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta DGR n. 750/2004, e pari al complessivo importo, conforme al preventivo, di € 903,91 (novecentotre/91);

l. CHE nel corso di definizione del decreto si è rilevata la esigenza di un ulteriore chiarimento in merito alla tabella delle emissioni, che è stata acquisita con nota agli atti del Settore solo il 17/12/2009 prot. n. 1095935.

RITENUTO:

potersi rilasciare in favore della Ditta richiedente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni derivanti dall'impianto destinato all'attività di allevamento industriale avicolo, svolta nell'impianto sito alla frazione Starze del Comune di Summonte (AV).

VISTI:

- 1.la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 2.la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 3.la D.G.R.15 aprile 1997, n. 2473;

- 4.la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
5.la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
6.la D.G.R.19 gennaio 2001, n. 286;
7.la D.G.R. n. 750 del 22 maggio 2004;
8.il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e succ. mm. e intt.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità alle determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento

DECRETA

- 1)di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2)di rilasciare ai sensi dell'art. 269 comma 2 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, l'autorizzazione definitiva con durata quindicennale (scadenza 18 dicembre 2024) in favore della ditta F.lli Antonio & Ciro Serino s.n.c. per le emissioni derivanti dall'attività di allevamento industriale avicolo svolta nell'impianto sito alla farzione Starze del Comune di Summonte (AV);
- 3) di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati di emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi, che di seguito si riportano:

Valori misurati	Punto di emissione	
	E1	
Altezza dal piano di campagna (m)	8	
Altezza dal colmo dei tetti (m)	1	
Diametro allo sbocco	0,70	
Sezione allo sbocco (m ²)	0,38	
Temperatura allo sbocco (°C)	ambiente	
Portata (N m ³ /h)	20.000	
Velocità allo sbocco (m/s)	14,6	
Direzione del flusso allo sbocco	verticale	
Durata e frequenza delle emissioni (h/giorno)	2 - discontinua	
Provenienza emissioni	Maturazione pollina	
Tipo di abattamento	Filtro a carboni attivi	
Inquinanti	Concentr. (mg/Nm ³)	Flusso di massa (kg/h)
Polveri	10,00	0,2
Ammoniaca	15,0	0,3
Ossido di azoto	30,0	0,6
Dietilammina	< 0,1	0,002
Ammine aromatiche	10,0	0,2

- 4)di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a)rispettare i valori limite, riportati nel precedente schema e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti ammissibili;

b) non superare in nessun caso i valori limite fissati dall'allegato I alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 o quelli fissati dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102 se più restrittivi;

c) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle entro i limiti consentiti dalla normativa statale e regionale;

d) in generale, i metodi di campionamento, d'analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e dal D.M. 25 agosto 2000 e della DGR 5 agosto 1992, n. 4102;

e) che la ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto ne dia comunicazione a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Summonte e all'ARPAC, al fine di una prima verifica della regolarità delle emissioni;

f) che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre novanta giorni dalla data di messa in esercizio, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questo Settore Regionale;

g) che, ove la zona sia servita da rete fognaria pubblica, con distanza inferiore ai 200 mt dall'impianto il gestore è obbligato ad allacciarsi entro sei mesi dalla notifica del presente provvedimento autorizzatorio;

h) che la ditta comunichi a questo Settore Regionale, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, al Comune di Summonte e all'ARPAC entro i quindici giorni successivi alla messa a regime degli impianti, le risultanze delle analisi delle emissioni relative a due campionamenti in un periodo continuativo di marcia controllata pari a 10 gg. decorrenti dalla messa a regime (il tutto a cura di un tecnico abilitato);

i) effettuare, con cadenza annuale, a decorrere dalla data di "messa in esercizio" durante il normale esercizio e nelle sue condizioni più gravose, n.2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a 10 (dieci) giorni di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati (Comune di Summonte, ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino e Amministrazione Provinciale Avellino);

l) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione della autorità competenti al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta) di:

I. dati relativi ai controlli discontinui previsti al punto 4h (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;

III. rapporti di manutenzione eseguite sui sistemi di abbattimento secondo le modalità e la periodicità prevista dalle schede tecniche del costruttore;

m) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 14 D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;

n) adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti (bottalini,

postazione di trattamento, zona preparazione prodotti) comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati, contestualmente ai controlli discontinui di cui al punto 4-i;

o) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

5) di precisare ulteriormente che: :

- qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi produttive, le analisi di cui al punto n. 4-h dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;

- qualora le emissioni provenienti da un'unica fase produttiva siano convogliate a più camini, la valutazione dei flussi di massa dovrà essere effettuata considerando complessivamente la somma dei contributi delle emissioni di ciascun camino;

- i condotti d'emissione, i punti di campionamento e le condizioni d'approccio ad essi vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169;

- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima del punto di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta ;

6) di puntualizzare ulteriormente che:

- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;

- l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

- procedere al rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con validità di 15 anni, presentando la relativa domanda almeno un anno prima della scadenza;

- comunicare nel rispetto della normativa eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

7) di demandare all'ARPAC di accertare entro sei mesi dalla data di messa in esercizio dell'impianto, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e dei relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (di cui allo schema riepilogativo riportato al punto 3) fornendone le risultanze;

8) di comunicare allo Scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;

9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma, in particolare che lo smaltimento della polli-
na avvenga in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni previste dalla stessa;

10)di specificare espressamente (ai sensi dell'art.34 della legge 7 agosto 90 n.241 e succ. modd. e intt.) che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

11)di notificare il presente provvedimento alla ditta F.Ili Antonio & Ciro Serino s.n.c. con sede in Summonte (AV) alla farzione Starze;

12)di inviarne copia al Sindaco del Comune di Summonte, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL di Avellino (ex AV/2), alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ed all'ARPAC–Dipartimento Provinciale di Avellino;

13)di inoltrarlo, infine, all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore

Dott. Guido Vegliante